



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Documento di consultazione 512/2018/R/gas
Osservazioni di Energia Libera

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**ARERA**) 512/2018/R/gas, recante *Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRT) (DCO)* (prot. n. 19/18, termine invio osservazioni 17 dicembre 2018, inviato via email infrastrutture@arera.it)

English Executive Summary

We express our appreciation for the principles set out in the Commission Regulation (EU) 2017/460 (TAR NC), duly considered by the Italian national regulatory authority (ARERA) document containing its final proposals. For instance, we refer to the regional network inclusion with the national network to be recovered through transmission tariffs, to the transition from the "matrix" methodology to the methodology based on capacity weighted distance (CWD). We believe, that all such elements go in the right direction of greater simplification and predictability of transport tariffs, as also underlined in Article 7 of the TAR Code, as well as a correct and balanced distribution of revenues between the entry and exit components. We suggest ARERA to reconsider the 28/72 entry-exit split as such division might damage intra-system network users and we support the entry-exit split 50/50 provided for in article 8.1 TAR NC. Moreover, we point out that, from the analysis of the consultation, the possibility of introducing several variable commodity-based tariffs applied to exit points penalises final customers based in the Italian territory further. For example, we suggest for the revenue reconciliation mechanism an application at entry and exit points in order to avoid excessive discrimination for intra-system users.

Premessa

In via generale, accogliamo con favore gli orientamenti finali dell'ARERA sui criteri per la determinazione dei ricavi, della metodologia e di allocazione del costo riconosciuto relativo al servizio di trasporto e misura gas per il quinto periodo di regolazione (**5PRT**). Apprezziamo inoltre il rispetto delle tempistiche previste per arrivare all'adozione della decisione finale verso febbraio-marzo 2019. La possibilità di avere a disposizione, con congruo anticipo, un quadro normativo chiaro e ben definito, rappresenta infatti un fondamentale aspetto della regolazione ed uno dei principi guida del Regolamento UE 460/2017 (**Codice TAR**), debitamente presi in considerazione nel documento contenete gli orientamenti finali dell'ARERA. Ci si riferisce, nel dettaglio, all'inclusione dei ricavi relativi al servizio di trasporto sulle reti regionali all'interno dei ricavi da recuperare mediante tariffe di trasporto, al passaggio dalla metodologia "a matrice" alla

metodologia basata sulla distanza ponderata per la capacità (CWD) e **alla conseguente ripartizione entry/exit pari a 50/50 prevista dall'articolo 8.1 del Codice TAR.**

Riteniamo, infatti, che tali elementi vadano nella corretta direzione di una maggiore semplificazione e prevedibilità delle tariffe di trasporto, come peraltro sottolineato nell'articolo 7 del Codice TAR, nonché di una corretta ed equilibrata ripartizione dei ricavi tra le componenti entry e quelle exit.

Per quanto apprezzabile sia l'orientamento finale di mantenere lo sconto sulla distanza, è indispensabile che tra i criteri del 5PRT venga previsto uno sconto più elevato a favore dei consumatori finali posti in un *cluster* relativamente più vicino (es. 5 km) alla rete nazionale, a parità di beneficio complessivamente riconosciuto (riduzione tariffaria applicata alla platea di beneficiari a regolazione vigente).

Riteniamo infatti necessario che la regolazione tariffaria torni a garantire un approccio premiante per gli impianti termoelettrici più vicini alla rete nazionale. E' ben noto che, nella fase di maggiori investimenti nel settore termoelettrico (purtroppo tuttora non pienamente ammortizzati), gli operatori avevano indirizzato i propri *business plan* verso la costruzione di impianti il più possibile vicini alla rete nazionale per usufruire degli sconti allora previsti (periodi regolatori fino al 2010-2013). Nei successivi periodi regolatori (dal 2014 in poi), la regolazione dello sconto distanza è stata invece modificata secondo un'ottica più penalizzante per gli impianti relativamente più vicini alla rete, determinando rilevanti impatti negativi sui relativi *business plan*.

Con riferimento infine all'attribuzione dei costi variabili, **evidenziamo che quanto più i costi variabili vengono attribuiti all'exit e riconsegna, tanto più si erode il margine di contendibilità presso i mercati elettrici.** Gli impianti termoelettrici a gas, i quali partecipano al mercato elettrico in qualità di tecnologie marginali, sarebbero infatti costretti ad impiegare una larga parte delle proprie offerte di mercato nella necessità di coprire i costi variabili, determinando una riduzione dei propri margini netti. Considerata l'attuale assoluta necessità di salvaguardare gli esercizi economici degli impianti termoelettrici in un momento di grave incertezza - dovuto ai ritardi nella partenza del *capacity market* ed alla continua progressiva erosione dei margini di riserva del sistema nazionale elettrico - auspichiamo non vengano collocati ulteriori costi variabili a valle della filiera.

Quanto sopra si ravvisa anche con riferimento all'ipotesi del nuovo corrispettivo CVFC, quale strumento proposto per il recupero, nell'anno successivo, di somme garantite dal sistema a Snam Rete gas (**Snam**) ma non pienamente raccolte tramite i corrispettivi capacitivi dell'anno precedente. Esprimiamo contrarietà nei confronti di questo corrispettivo variabile proposto in

aggiunta a quelli già presenti sugli *exit*, il quale sarebbe un ulteriore aggravio per gli impianti termoelettrici.

Riteniamo inoltre importante notare che l'inglobamento della tariffa di riconsegna nella tariffa di *exit* comporta l'impossibilità di riuscire a gestire eventuali superi di capacità di un punto di uscita che attualmente possono essere bilanciati con un'altra uscita presente nella stessa area di *exit*. Tale modifica comporta una minore flessibilità produttiva per gli impianti termoelettrici a gas.

Infine, considerato che tra i principali obiettivi della riforma tariffaria c'è la necessità di garantire con largo anticipo la pubblicazione dei nuovi corrispettivi (entro il maggio dell'anno precedente quello di riferimento), chiediamo che la medesima scadenza sia applicata anche per altre voci che concorrono alla definizione del costo complessivamente sopportato dagli utenti. Ci riferiamo agli oneri generali di sistema gas, e in particolare alla componente RE_T , che va assumendo valori sempre più rilevanti. Anticipare di qualche mese rispetto a oggi la pubblicazione di questo/i corrispettivo/i aiuterebbe gli operatori, e quelli termoelettrici in particolare, ad avere maggior visibilità sui propri costi e a gestire al meglio i rischi naturalmente connessi alla partecipazione al mercato di riferimento.

Risposta ai singoli spunti di consultazione

Criteri di determinazione dei ricavi riconosciuti

S 1. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione, con particolare riferimento all'opportunità di prevedere un periodo inferiore, di durata triennale, a cui potrebbe essere associata l'ipotesi di introdurre schemi di regolazione orientati alla logica totex nel periodo regolatorio successivo.

Siamo favorevoli a una durata del periodo di regolazione pari a 4 anni (2020-2023) per avere stabilità della regolazione. Abbiamo invece perplessità in merito ad una durata inferiore, anche per evitare un disallineamento con quanto previsto per gli altri periodi regolatori come lo stoccaggio e la rigassificazione.

S 2. Osservazioni in merito ai criteri di riconoscimento del costo.

[n/a]

S 3. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione del capitale investito riconosciuto.

Per quanto riguarda gli incentivi per l'ottenimento di contributi dal *Connecting Europe Facility (CEF)*, riteniamo che un'integrazione dei ricavi tariffari una tantum pari al 10% del contributo

percepito dal CEF non sia plausibile in quanto Snam dovrebbe semmai avere l'obbligo e non l'incentivo di ricercare finanziamenti dai fondi europei, cercando di gravare quanto meno possibile sulla tariffa e, quindi, sui consumatori. Sempre in questo senso, la percentuale del 10% appare troppo elevata e si propone pertanto una riduzione al 5%, con una parallela penale in caso di mancato ottenimento dei fondi UE.

S 4. Osservazioni in merito al tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto, e in particolare in merito alla definizione del β asset.

A valle della deliberazione ARERA 639/2018/R/com sulla remunerazione dei servizi regolati (WACC), sarebbe opportuno avere un aggiornamento delle simulazioni tariffarie e corrispettivi per il 2020.

S 5. Osservazioni in merito alla determinazione della quota di ammortamento.

[n/a]

S 6. Osservazioni in merito alla determinazione e aggiornamento dei costi operativi riconosciuti.

Poiché le tariffe per il 5PRT verranno definite a marzo 2019, potrebbe risultare critico utilizzare i dati di bilancio 2017 del TSO. Condividiamo di utilizzare la media dei costi operativi sostenuti nel periodo 2015-2017.

S 7. Osservazioni in merito ai costi relativi al sistema di Emission Trading.

Riteniamo più opportuno utilizzare una media dei periodi precedenti per la quantificazione dei titoli ETS necessari in un determinato anno, anziché ottenerli da una proposta del TSO interessato.

S 8. Osservazioni in merito al trattamento delle perdite di rete, autoconsumi e gas non contabilizzato.

[n/a]

S 9. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione.

Auspichiamo che l'incentivazione sulle soluzioni innovative nel gas possa essere accelerata, tramite progetti pilota, eventualmente alla primavera 2019.

S 10. Osservazioni in merito ai ricavi per il servizio di bilanciamento.

[n/a]

S 11. Osservazioni in merito ai criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi per nuove imprese.

[n/a]

Determinazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto

S 12. Osservazioni in merito all'identificazione ai fini tariffari dei servizi forniti dalle imprese di trasporto e alla definizione del servizio di trasporto.

S 13. Osservazioni in merito al perimetro di applicazione e al driver del corrispettivo per la copertura dei costi variabili.

S 14. Osservazioni in merito al corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi.

Non condividiamo l'orientamento dell'ARERA per cui il corrispettivo a copertura dei costi variabili venga applicato ai punti di uscita della rete di trasporto. Si ribadisce come l'opzione 1, relativa alla differenziazione del corrispettivo variabile applicabile ai punti di entrata e di uscita resti la soluzione migliore, in modo da mantenere inalterato il contributo dei punti alla copertura dei rispettivi costi. Tutto ciò, anche per una ragione di coerenza, in modo tale da continuare ad attribuire correttamente agli *entry* i costi operativi e i costi a copertura degli autoconsumi e agli *exit* i costi attualmente recuperati ai punti di riconsegna (costi a copertura di perdite e GNC).

In riferimento alla nuova componente per il recupero dei ricavi (CVFC), se ne condivide l'introduzione, posto che l'entità della stessa sia resa nota con congruo anticipo e non applicata ai soli punti di uscita, in modo tale da garantire certezza, equità e stabilità tariffaria, così come avviene nel Regno Unito.

S 15. Osservazioni in merito alla ripartizione entry/exit.

La ripartizione 40/60 è stata introdotta dalla deliberazione ARERA 575/2017/R/gas con l'obiettivo di spostare parte dei costi di rete a valle del PSV per ridurre lo *spread* tra il mercato all'ingrosso italiano con i principali *hub* europei. **Sebbene tale fine possa risultare condivisibile, la scelta non è stata supportata da una adeguata analisi e nel DCO – ove si propone confermare tale riforma - si continua a non fornire analisi e dati in grado di dimostrare il raggiungimento dell'esito proposto nel primo periodo di applicazione. A fronte di un esito incerto rispetto al principale motivo di riforma, risulta invece evidente che, l'attuale ripartizione *entry/exit* pari a 40/60 continua a comportare un aggravio eccessivo e inequivocabile dei costi sui punti di *exit* con particolare**

pregiudizio per i termoelettrici che vedono incrementare la propria quota di costi fissi rispetto a quelli variabili. Come già in risposta a precedenti consultazioni, Energia Libera invita l'ARERA ad adottare una ripartizione *entry/exit* pari a 50/50 in linea con quanto previsto dall'art. 8 del Codice TAR. Altre soluzioni per mitigare gli impatti derivanti da una scelta di caricare maggiormente gli *exit*, come ad esempio una riduzione dei moltiplicatori per il 5PRT, verranno discussi in seguito.

S 16. Osservazioni in merito alla metodologia dei prezzi di riferimento basata sulla distanza ponderata per la capacità.

Come anticipato in premessa, in un'ottica di semplificazione e conseguente prevedibilità della tariffa di trasporto, nonché di agevolazione dell'attività di logistica del gas, Energia Libera è a favore dell'inclusione dei ricavi relativi al servizio di trasporto sulle reti regionali all'interno dei ricavi recuperabili attraverso tariffe di trasporto. Inoltre, esprimiamo apprezzamento nel valutare il passaggio dalla metodologia "a matrice" alla metodologia basata sulla distanza ponderata per la capacità (**CWD**), ritenendo quest'ultima maggiormente allineata con gli obiettivi del Codice TAR, in particolar modo in riferimento al perseguimento di una maggiore semplicità nella determinazione dei corrispettivi tariffari e conseguentemente una loro maggiore prevedibilità.

S 17. Osservazioni in merito agli aggiustamenti dei corrispettivi di trasporto.

Concordiamo con l'introduzione di uno sconto minimo, pari al 50%, sulle tariffe di trasporto da e per stoccaggio, previsto dal Codice TAR. Infatti, innalzare tale sconto al 100%, comporterebbe un aumento tariffario addizionale su tutti i punti di entrata e di uscita, a fronte di un beneficio incerto per gli operatori di mercato. Per quanto si condividano le finalità di garantire maggiore flessibilità del sistema e sicurezza dell'approvvigionamento, non riteniamo che uno sconto del 100% vada nella direzione di assicurare un maggior incentivo per gli operatori ad utilizzare lo stoccaggio, in quanto tale sconto non rientrerebbe nelle tariffe pagate dagli operatori stessi, bensì in quelle pagate dall'Impresa maggiore di stoccaggio. In ogni caso riteniamo che qualunque costo (anche eventualmente variabile) riferito al servizio di stoccaggio sia sostenuto direttamente dalle imprese di stoccaggio, lasciando che agli utenti siano applicati unicamente i corrispettivi definiti in esito alle procedure concorsuali per il conferimento delle capacità. In riferimento al potenziale sconto ai punti interconnessi con gli impianti di rigassificazione, condividiamo la prospettiva dell'Autorità di non introdurre tale sconto, affinché non si producano eventuali effetti distorsivi relativi alle decisioni di importazione del gas e si eviti un ulteriore incremento tariffario a discapito di tutti gli operatori di mercato.

S 18. Osservazioni in merito alla metodologia dei prezzi di riferimento.

Apprezziamo la conferma da parte dell'ARERA di preservare una forma di riduzione del corrispettivo di uscita in funzione della distanza (cd. "sconto sulla distanza"). Tuttavia, si rimarca la necessità di avere una maggiore considerazione per le utenze i cui punti di riconsegna sono particolarmente vicini alla rete nazionale (es. 5 km). Infatti, il Regolatore ha ritenuto opportuno, per il periodo transitorio, dimezzare tale sconto. Tuttavia, a giudizio della scrivente Associazione, le ragioni che stanno alla base dell'introduzione originaria dello sconto si ritengono tuttora valide e ragionevoli. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00, in cui si legge che *"le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali"*. Tale disposizione è presente anche in altri Paesi europei, come ad esempio il Regno Unito. Affinché la misura mantenga una sua significatività si potrebbe quindi prevedere, a fronte di un'invarianza del costo complessivo per il sistema rispetto alla situazione vigente, l'applicazione di uno sconto linearmente decrescente con l'aumento della distanza (da 0 a 15 km), in modo da premiare gli impianti realmente vicini alla rete nazionale e contenere i benefici per quelli invece prossimi alla soglia di accesso (15 km).

Ulteriori aspetti relativi ai criteri di allocazione del costo del servizio di trasporto del servizio di misura.

S 19. Osservazioni in merito a moltiplicatori, fattori stagionali e capacità interrompibile.

Condividiamo fortemente l'orientamento dell'ARERA nel mantenere inalterato il livello dei moltiplicatori di capacità inferiore all'anno, fatta eccezione per quelli relativi ai punti di riconsegna termoelettrici. Tali valori, infatti, risultano ancora troppo elevati e continuano a rendere eccessivamente oneroso l'utilizzo di prodotti di capacità infra-annuale, disincentivandone l'uso per i termoelettrici. Intendiamo dunque sottolineare la necessità di salvaguardare la sopravvivenza e l'efficiente funzionamento degli impianti termoelettrici in un momento di grave incertezza del sistema, dovuto anche ai ritardi nella partenza del *capacity market* ed alla continua e progressiva erosione dei margini di riserva del sistema nazionale elettrico, evidenziando l'importanza che venga garantita la flessibilità e non venga intaccata la contendibilità dei termoelettrici stessi. Come accennato in premessa, il rischio tangibile per tutti gli impianti termoelettrici legato ai corrispettivi variabili applicati solo agli *exit*, consiste in un irrigidimento della struttura dei costi e una riduzione della flessibilità, quest'ultima caratteristica imprescindibile dei termoelettrici stessi. Riteniamo che

la valorizzazione prevista per la quantificazione dei coefficienti per i prodotti infra-annuali sia eccessivamente elevata, soprattutto se parametrata ai corrispettivi attualmente previsti ai punti di *entry* della rete nazionale. In particolare, il ricorso al prodotto giornaliero rappresenta ancora un costo eccessivamente elevato per gli operatori che non hanno convenienza economica ad acquistare un prodotto la cui valorizzazione è decisamente fuori mercato, e ciò inficia parzialmente la buona riuscita del progetto pilota. In linea con quanto proposto dall'ARERA nel documento di consultazione 613/2015/R/gas (nel quale tale coefficiente veniva fissato a 3), riteniamo che, al fine di rendere il prodotto giornaliero accessibile, il cosiddetto fattore “k” giornaliero non debba essere più alto di 5. Detto valore, peraltro, sembra comunque assolutamente idoneo ad escludere una eccessiva variabilizzazione del costo della capacità e quindi dei conseguenti rischi legati al ritorno dei ricavi per il trasportatore.

S 20. Osservazioni in merito al trattamento tariffario delle reti di trasporto non interconnesse con la rete di trasporto nazionale.

S 21. Osservazioni in merito all'articolazione tariffaria del servizio di misura.

In merito all'articolazione tariffaria del servizio di misura, riteniamo che la divisione tra una componente CMT, analoga a quella in vigore, ed una nuova CMFC, a copertura dell'attività di *metering* nel caso in cui l'impianto di misura sia stato ceduto a Snam possa risultare in una complicazione eccessiva. Inoltre, auspichiamo che il CMT venga quantomeno scontato dei costi di manutenzione per quei punti che sono elementi di determinazione del PCS per l'area omogenea di prelievo.

S 22. Osservazioni in merito ai criteri di perequazione dei ricavi.

S 23. Osservazioni in merito alla gestione a regime dei fattori correttivi.

S 24. Osservazioni in merito alla gestione delle somme riconducibili a fattori correttivi pregressi.

In merito ai criteri di perequazione dei ricavi e dei fattori correttivi, concordiamo che la regolazione delle partite avvenga su base annuale. Ai sensi del Codice TAR, la perequazione dovrebbe assumere valori molto contenuti e di conseguenza, il CV ed il nuovo corrispettivo CVFC dovrebbero assumere oscillazioni pressoché nulle. Si auspica che esso venga applicato a tutti i punti di *entry/exit* così come previsto in altri Paesi europei.



Alessandro Bianco - Segretario generale